



## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 43 DEL 30 DICEMBRE 2016

**OGGETTO: GOVERNO DEL PERSONALE AZIENDALE SUCCESSIVO A REFERTI DEL MEDICO COMPETENTE DELL'AZIENDA SPECIALE. AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE E ALLA COMPETENTE MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA PER GLI ATTI DI GESTIONE CONSEGUENTI E CORRELATI**

L'anno duemilasedici, addì 29 del mese di Dicembre alle ore 12,00 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario Straordinario Signor Luca Cirone, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente giusto Decreto Sindacale n. 56 del 25/10/2016 – prot. n. 56522.

E' presente ai sensi dello Statuto aziendale il Direttore dr. Eros Donatelli.

Assiste per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Bruno Terenzi, all'uopo delegato.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### **Riassunto che:**

✓ con proprio atto n. 30 del 22 Maggio 2015 è stato – tra l'altro - deliberato:

<2. Di modificare il comma 4 dell'articolo 6 del Regolamento generale di organizzazione approvato con la deliberazione del C.d.A. n. 21/2014, per gli effetti approvare il seguente nuovo testo: "4. Il modello di organizzazione è configurato con modalità piramidale che prevede al vertice la figura del Direttore. La sottostante platea è suddivisa in tre Macrostrutture a ciascuna delle quali sono sottoposti Settori. Ciascun Settore opera attraverso le figure professionali assegnate, organizzate in filiali">, nonché:

<3. Di istituire, dunque, internamente allo schema organizzativo dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, nell'ambito di ciascuna Macrostruttura e nel contesto di ciascun Settore le <filiali> – anche per la più agevole e puntuale loro configurazione quali centri di imputazione per entrate e costi, rilevabili nei bilanci aziendali>.

✓ come atto consequenziale di detta deliberazione il Direttore ha adottato la determinazione n. 77 del 23 Giugno 2015 con la quale, in sede di recepimento della deliberazione commissariale n. 30/2015, sono state definite le incombenze e le attribuzioni che fanno capo alle Macrostrutture 1 e 2, con riserva di integrare con l'analoga comunicazione del Responsabile della macrostruttura 3 – pervenuta il 10 Luglio 2015 sotto il n. 5478 di protocollo;

☎ 0854454672 📠 0854481345

[www.aziendasociale.it](http://www.aziendasociale.it) [info@aziendasociale.it](mailto:info@aziendasociale.it) [info@pec.aziendasociale.it](mailto:info@pec.aziendasociale.it)

✓ le configurazioni delle macrostrutture 1 e 2 sono state oggetto di modifiche per effetto di provvedimenti comunali che hanno:

- 1) revocato all'azienda Speciale la gestione della farmacia comunale;
- 2) avvocato all'ente locale il servizio del trasporto disabili;
- 3) affidato all'azienda Speciale la cura della gestione dei servizi cimiteriali;

**Rammentato** che, sul piano della gestione dei rapporti di lavoro del personale, la storia amministrativa dell'Azienda Speciale è costellata di formali accertamenti di inabilità individuale alle mansioni di assunzione, siano definitive che temporanee, (nominativi e causali si tacciano per elementari ragioni di tutela della riservatezza degli interessati);

**Dato atto** che l'Azienda ha pedissequamente osservato il principio contrattuale secondo il quale, in presenza di dette inabilità, deve essere esperito ogni utile tentativo per il ricollocamento del personale temporaneamente o definitivamente inabile allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto, tanto da aver interamente assorbito la propria capacità di riassorbimento;

**Posto l'accento** sul seguente testo del pertinente articolo 41 del CCNL UNEMA del 08 Maggio 2013:

#### Art.41

##### Inidoneità psico-fisica

Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle Istituzioni preposte l'inidoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni per le quali sono stati assunti o di quelle successivamente acquisite, esperiranno dietro richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati, nell'ambito delle loro potestà organizzative, ogni utile tentativo per il loro recupero lavorativo, a condizione che da ciò non derivi un maggior onere a carico dell'Ente.

In particolare, gli Enti adotteranno i seguenti provvedimenti:

- Inidoneità totale permanente

Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità psicofisica totale in via permanente all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, esperiranno ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, in mansioni compatibili diverse, ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.

Qualora l'Ente non disponga di mansioni compatibili equivalenti, ma solo di una mansione di inferiore livello professionale, il dipendente o la dipendente dichiarati totalmente inidonei permanenti potranno venire trasferiti, su loro richiesta, alla mansione disponibile previo apposito patto di demansionamento, che preveda l'attribuzione del livello pertinente alla nuova mansione e il mantenimento "ad personam" del trattamento economico di fatto goduto prima del trasferimento.

A giudizio dell'Ente, l'assegnazione alla nuova mansione inferiore potrà avvenire anche previa una novazione del rapporto di lavoro con attribuzione, nel contratto

☎ 0854454672 📠 0854481345

[www.aziendasociale.it](http://www.aziendasociale.it) [info@aziendasociale.it](mailto:info@aziendasociale.it) [info@pec.aziendasociale.it](mailto:info@pec.aziendasociale.it)

novato, del livello di inquadramento e del trattamento economico corrispondenti alle nuove mansioni di assunzione.

□ Inidoneità totale temporanea

Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità psicofisica totale in via temporanea all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, esperiranno ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, in mansioni compatibili diverse, ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.

□ Inidoneità parziale permanente

Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità psicofisica parziale in via permanente all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, esperiranno ogni utile tentativo, per il recupero della dipendente o del dipendente, in mansioni compatibili diverse, ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.

Qualora l'Ente non disponga di mansione compatibile equivalente, ma solo di una mansione compatibile di inferiore livello professionale, il dipendente o la dipendente dichiarati parzialmente inidonei in via permanente potranno venire trasferiti, su loro richiesta, alla mansione disponibile previo apposito patto di demansionamento, che preveda l'attribuzione del livello pertinente alla nuova mansione ed il mantenimento "ad personam" del trattamento economico di fatto goduto prima del trasferimento.

A giudizio dell'Ente, l'assegnazione alla nuova mansione inferiore potrà avvenire previa una novazione del rapporto di lavoro con attribuzione, nel contratto novato, del livello di inquadramento e del trattamento economico corrispondenti alle nuove mansioni di assunzione.

□ Inidoneità parziale temporanea

Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità psicofisica parziale in via temporanea all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, esperiranno ogni utile tentativo, per il recupero della dipendente o del dipendente, in temporanee mansioni compatibili diverse o equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.

**Rappresentato** che lo scorso 17 Novembre il medico competente dell'Azienda Speciale – dr. Fabrizio Santillo - ha rimesso un ulteriore giudizio di inidoneità temporanea alla mansione di una dipendente, riproponendo la questione della difficoltà, se non impossibilità, di provvedere al riassorbimento degli inidonei in attività con mansioni equivalenti;

**Rammentato** che in ordine alla questione della corretta e legittima applicazione dell'articolo 41 del CCNL UNEBA vigente, in sede di gestione di casi analoghi è stato chiesto un parere al consulente legale dell'Azienda, anche alla luce della giurisprudenza

☎ 0854454672 📠 0854481345

[www.aziendasociale.it](http://www.aziendasociale.it) [info@aziendasociale.it](mailto:info@aziendasociale.it) [info@pec.aziendasociale.it](mailto:info@pec.aziendasociale.it)

consolidatasi a riguardo, rimesso in data 18 Febbraio 2016 e acquisito al protocollo dell'Azienda sotto il n. 1546;

**Considerato** che la lettera e il contenuto di detto parere conforta l'orientamento aziendale propendente per l'applicazione *strictu sensu* del disposto contrattuale di cui all'articolo 41 del rinominato CCNL UNEBA;

**Sentito** il Direttore che:

✓ fa rilevare come, per effetto delle prescrizioni del Medico Competente ai sensi della Legge n. 81 del 2008 (TUSL - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro), e della puntuale osservanza del principio contrattuale del cd. "repechage" innanzi emarginato da parte dell'Azienda Speciale, permane – all'attualità – l'insussistenza dei presupposti sostanziali per procedere a ulteriori ricollocamenti con altre mansioni equivalenti del personale dichiarato inidoneo alla mansione, essendo del tutto satura la potenziale capacità di riassorbimento dell'organico aziendale;

✓ spiega come non sia oggettivamente percorribile l'ipotesi del patto di demansionamento per il ripescaggio della dipendente giudicata non idonea, giacché, così come dettagliatamente formulato, il giudizio del medico competente – non appellato – esclude in modo radicale la di lei applicazione ad altre mansioni utili all'Azienda in quanto afferenti alle attività dell'ente strumentale, le quali mansioni - sebbene astrattamente di rango inferiore - risultino capaci di salvaguardare la condizione psicofisica della lavoratrice;

✓ riferisce della insostenibilità della eventuale destinazione temporanea a mansioni diverse da quelle di pertinenza, ma estranee rispetto alle attività aziendali, giacché una simile ipotesi comporterebbe oneri economici e variazioni organizzative insostenibili;

✓

**Visti:** lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;

**Visto**, altresì, il Regolamento di organizzazione aziendale;

**A mente** della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 08 del 29 Gennaio 2016;

## DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale di questa deliberazione.

☎ 0854454672 📠 0854481345

[www.aziendasociale.it](http://www.aziendasociale.it) [info@aziendasociale.it](mailto:info@aziendasociale.it) [info@pec.aziendasociale.it](mailto:info@pec.aziendasociale.it)

